

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B) (D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 515

Discussione:

« Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (909) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri):

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge; stralcio degli articoli 1, 2 e 6 del disegno di legge stesso, che costituiscono il disegno di legge n. 909-bis (1):

PRESIDENTE 516, 517, 518 e *passim*
Bosco, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . 517, 518, 519 e *passim*

(1) Il disegno di legge n. 909-bis assume il seguente titolo: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

FERMARIELLO	Pag. 516, 517, 521
FERRALASCO, relatore alla Commissione . . .	518
	519, 520
SEGRETO	517, 521

La seduta ha inizio alle ore 10.

GAROLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B), d'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza foren-

se », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Balardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendoci ancora pervenuto il parere richiesto alla Commissione giustizia, che è essenziale ai fini della valutazione del provvedimento, siamo costretti a rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge:

« **Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi** » (909), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

approvazione con modificazioni del disegno di legge stesso; stralcio degli articoli 1, 2 e 6, che costituiscono il disegno di legge n. 909-bis

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi** », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Pozzar, Fermariello, Pinto, Premoli, Ariosto, Ferralasco, Pittella, Cipellini, Catellani e Minnocci.

Come i colleghi sanno, abbiamo a lungo esaminato il disegno di legge in sede referente, ascoltando la relazione del senatore Ferralasco e procedendo quindi alla discussione generale nonchè all'esame dei singoli articoli. In quella sede abbiamo anche approvato un nuovo testo, in base al quale all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo è stata richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione del provve-

dimento in sede deliberante; assegnazione che ci è stata concessa.

Ovviamente, ritengo che siamo tutti d'accordo che non sia il caso di ripetere la relazione. Pertanto dichiaro aperta la discussione generale, comunicando che è stato presentato dai senatori Ferralasco, Giovannetti, Fermariello, Bianchi, Vignolo, Manente Comunale ed Azimonti, il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 909, relativo al miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi;

tenuto conto che dal provvedimento è stata tra l'altro stralciata, secondo gli intendimenti del Governo, la parte relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani e loro familiari;

preoccupato per la situazione in cui versano questi lavoratori, duramente colpiti nella salute e nelle condizioni economiche,

impegna il Governo:

a portare avanti, in tempi brevi, un provvedimento per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutte le categorie sinora escluse;

a provvedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il trattamento economico corrisposto ai soggetti attualmente assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari a quello previsto per gli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

F E R M A R I E L L O . In primo luogo desidero dichiarare che il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge nel testo che è stato ieri concordato in sede referente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, vorrei far notare che i firmatari hanno tenuto conto dello stralcio approvato in sede referente e che ora verrà sottoposto nuovamente ai colleghi per l'approvazione in sede deliberante; stralcio che è già stato motivato durante il dibattito svoltosi appunto in quella sede. Con l'ordine del giorno intendiamo mantenere vivo l'impegno

da parte del Governo di estendere l'assicurazione contro la tubercolosi alle categorie oggi non coperte in modo adeguato, cioè, in particolare, a quelle dei coltivatori diretti, dei commercianti e degli artigiani. Intendiamo inoltre che sia adeguato al più presto il trattamento economico corrisposto a chi è attualmente assistito dai Consorzi provinciali antitubercolari a quello previsto per gli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Ciò detto, sollecitiamo l'accoglimento dell'ordine del giorno stesso.

S E G R E T O . Vorrei ricordare alla Commissione che si sono tenute alcune riunioni di carattere sindacale, nella scorsa settimana ed in quella in corso, sull'argomento. Ora noto che viene proposto di stralciare la parte più valida del provvedimento in esame, che tra l'altro è fermo dal 1973: pertanto, pur preannunciando il mio voto favorevole al disegno di legge, che presenta dei lati positivi, vorrei far notare come il fatto che coltivatori diretti, commercianti, artigiani, oltre agli statali, non siano contemplati dalle norme che ci accingiamo a varare sia da considerare a tutti gli effetti negativo.

Il Parlamento dovrebbe evitare, insomma, di far sorgere la speranza di provvedimenti che poi non vengono approvati, con la conseguenza che la situazione rimane quella del passato. Rivolgo quindi un incitamento a tutti noi, al Governo, al Parlamento, perchè si provveda quanto prima in favore delle categorie oggi escluse.

B O S C O , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . I firmatari dell'ordine del giorno ne chiedono la votazione?

F E R M A R I E L L O . No. Ci basta l'impegno morale e politico implicito nell'accoglimento, sia pure come raccomandazione, manifestato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, tenendo presente quanto abbiamo deciso nella seduta di ieri, allorchè — come ho già ricordato — a conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente venne elaborato un nuovo testo risultante, oltre che dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 6, da talune modifiche ad alcuni degli articoli rimasti.

Do lettura degli articoli nel testo originario:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti comunque la sua opera alla dipendenza di terzi, comprese le amministrazioni pubbliche.

Di tale articolo è stato proposto lo stralcio. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Art. 2.

L'assicurazione obbligatoria è estesa altresì alle seguenti categorie di lavoratori autonomi soggetti all'assicurazione generale di malattia:

a) coltivatori diretti e loro familiari riconosciuti tali dalla legge 3 febbraio 1970, n. 7, e regolarmente iscritti negli elenchi approntati in conformità dell'articolo 63 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

b) artigiani e loro familiari purchè soggetti all'assicurazione di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

c) commercianti e loro familiari aventi diritto all'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Anche di tale articolo è stato proposto lo stralcio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Art. 3.

Il diritto alle prestazioni per la tubercolosi di cui alla presente legge sussiste anche in favore dei titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali ad essa sostitutivi, anche se privi dei prescritti requisiti assicurativi all'atto della domanda di prestazioni antitubercolari, nonchè nei confronti degli orfani dei lavoratori italiani di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

La Commissione ha ieri accolto il seguente nuovo testo, che viene proposto come emendamento sostitutivo dell'articolo 3 e che diventerà l'articolo 1, dopo lo stralcio dei primi due articoli:

« Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia ».

B O S C O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

F E R R A L A S C O, *relatore alla Commissione*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Art. 4.

Il diritto alle prestazioni antitubercolari sanitarie ed economiche sussiste per tutti i familiari viventi a carico dell'iscritto all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi elencati negli articoli 1, primo comma, 3 e 8 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Nella seduta di ieri è stata accolta dalla Commissione la seguente formulazione sostitutiva dell'articolo 4, che diverrà articolo 2:

« Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

c) i fratelli e le sorelle a carico;

d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purchè abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21° anno di età.

Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute semprechè gli stessi risultino a carico del capo famiglia ».

B O S C O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1975)

FERRALASCO, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Art. 5.

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

Per tale articolo non vi sono state proposte di emendamento per cui rimarrebbe invariato, salvo che nella numerazione, dato che diverrà articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

Agli oneri derivanti da quanto stabilito all'articolo 2 della presente legge si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

- contributo base: 0,0125;
- contributo integrativo: 2 per cento.

Anche di tale articolo è stato approvato, in sede referente, lo stralcio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la suddetta proposta.

(È approvata).

Art. 7.

Le indennità minime previste dagli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1970, numero 1088, vengono rivalutate annualmente mediante aggancio al 30 per cento del salario medio dei lavoratori dell'industria, comprensivo di tutti gli elementi esclusi gli assegni familiari

Anche per tale articolo, che diviene articolo 4, è stata ieri accolta la seguente formulazione sostitutiva:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonchè l'indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i familiari a carico degli assicurati nonchè per i pensionati di cui all'articolo 1 della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà ».

BOSCO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

FERRALASCO, *relatore alla Commissione*. Desidero precisare, *ad abundantiam*, che il Parlamento intende naturalmente stabilire che dal 1° gennaio 1975 deve essere effettuata la rivalutazione delle indennità. Ciò detto mi dichiaro favorevole all'articolo sostitutivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

(È approvato).

Art. 8.

Agli assicurati sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a 60 giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si sia conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, un'indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni.

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1975)

Dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

Anche per tale articolo, che diverrà articolo 5, è stata proposta in sede referente una nuova formulazione, di cui do lettura:

« Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento ».

B O S C O, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono favorevole.

F E R R A L A S C O, relatore alla Commissione. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Art. 9.

I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono modificati come appresso:

« Agli assicurati contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno permanente di cura o di sostentamento nella misura di lire 360.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

L'assegno predetto viene corrisposto agli assicurati ed ai loro familiari a carico, qualora nei loro confronti siano accertate le minorazioni previste per la concessione della pensione d'invalidità secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è modificato come segue:

« La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 ».

L'articolo, che diverrà articolo 6 (e così proseguirà la numerazione per i successivi articoli, che non hanno subito modifiche), ha trovato in sede referente la seguente nuova formulazione:

« I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di lire 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione ».

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1975)

previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 ».

B O S C O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poichè l'articolo sostitutivo reca un ulteriore aumento nell'ammontare dell'assegno annuo da corrispondere agli assistiti, devo doverosamente riferire alla Commissione le perplessità espresse in proposito dal Ministero del tesoro, a causa delle quali non posso che rimettermi alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E. Ricordo che sul disegno di legge la 5^a Commissione ebbe ad esprimere un parere favorevole, autorizzando, per quanto di sua competenza, la nostra Commissione ad operare, purchè si rimanesse nell'ambito delle disponibilità dell'apposito fondo per l'assicurazione contro la tubercolosi.

F E R M A R I E L L O. Vorrei far notare — pur comprendendo naturalmente le perplessità sopraggiunte, che però, nella fattispecie, sono per l'appunto « sopraggiunte » — che noi abbiamo già discusso, valutato ed approvato, sia pure in sede referente, le norme in esame. Ora in sede deliberante possiamo sempre modificare le nostre opinioni, ma sulla base di argomenti un po' più solidi che non la perplessità del ministro Colombo, anche se tale perplessità conta molto. Ecco perchè sono grato all'onorevole rappresentante del Governo per essersi rimesso alle decisioni della Commissione, e spero che questa voglia confermare l'atteggiamento espresso nella seduta di ieri.

S E G R E T O. L'onorevole Sottosegretario ha fatto un'osservazione che, secondo me, è un po' in contrasto con le dichiarazioni rese in passato dal Governo. Tra l'altro sulla questione dell'utilizzo dei fondi per l'assicurazione tbc si è già avuta una di-

scussione abbastanza polemica, che non vorremmo ora ripetere.

P R E S I D E N T E. Le devo precisare, senatore Segreto, che i rappresentanti del Governo espressi sull'argomento a cui lei ha fatto riferimento, non avevano potuto esprimersi sulla proposta di aumento dell'assegno a lire 480.000, essendo stata tale proposta avanzata nella seduta di ieri. Ad ogni modo l'onorevole Sottosegretario ha dichiarato di rimettersi, in proposito, alla Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Art. 10.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10^a della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, de-

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1975)

vono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato ».

(È approvato).

Art. 11.

Un rappresentante della commissione delegata partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in fisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

(È approvato).

Art. 12.

All'articolo 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto:

« 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative a carattere nazionale. ».

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è così modificato:

« Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile

1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale ».

(È approvato).

Art. 14.

Si istituiscono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della medicina preventiva e conservativa, cure climatiche di durata non superiore a trenta giorni, in apposite idonee località, per gli assicurati ex assistiti per tubercolosi che ne abbiano necessità.

Dette cure vengono concesse su domanda degli interessati, previa autorizzazione dei rispettivi organi competenti, i quali possono stipulare convenzioni con enti e complessi specializzati per una loro funzionale utilizzazione.

(È approvato).

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che la Presidenza curerà il coordinamento formale alla luce delle modifiche introdotte.

Gli articoli stralciati 1, 2 e 6 andranno a costituire il disegno di legge n. 909-bis, col seguente titolo: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOCT. FRANCO BATTOCCHIO